



**Comune di
Cugnasco-Gerra**

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Municipio

Cugnasco,
9 marzo 2021

Risoluzione municipale
5079 – 08.03.2021


MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 94

**Nuovo Regolamento sui beni amministrativi del Comune di
Cugnasco-Gerra (RBA)**

Commissioni incaricate:

Commissione delle petizioni

Commissione della gestione



Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione **il nuovo Regolamento sui beni amministrativi del Comune di Cugnasco-Gerra (RBA)**.

L'amministrazione dei beni comunali, in particolare di quelli amministrativi ai sensi dell'articolo 162 della Legge organica comunale (LOC), era disciplinata dagli ex Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca mediante degli specifici articoli inseriti nei rispettivi Regolamenti organici. A Cugnasco, la fattispecie era in particolare regolata dagli articoli da 95 a 109 ROC mentre a Gerra Verzasca dagli articoli da 127 a 145 ROC.

A seguito della costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra, con l'adozione del nuovo Regolamento organico comunale, la materia non è più stata disciplinata attraverso il testo legislativo generale in quanto, come indicato all'articolo 47 lett. b) ROC, si intendeva adottare un regolamento speciale per normare la fattispecie. Tale impostazione è stata in parte mantenuta anche con la proposta di revisione del ROC oggetto del Messaggio municipale no. 93 del 23 febbraio 2021. Con la modifica del Regolamento organico si propone infatti di disciplinare i principi generali inerenti alla definizione e all'utilizzazione dei beni comunali, rimandando al Regolamento specifico per le norme di applicazione.

Ciò non è però finora stato il caso e il Municipio, in talune circostanze presentatesi soprattutto in tempi recenti, mancava della sufficiente base legale per efficacemente disciplinare l'utilizzazione del suolo pubblico o dei beni amministrativi comunali e soprattutto per prelevare, secondo il caso, le tasse di autorizzazione e/o concessione. Da qui l'esigenza di dotarsi di un Regolamento speciale di cui vi si sottopone per approvazione, mediante il presente Messaggio municipale, il progetto.

Inquadramento con la Legislazione superiore vigente

La definizione dei beni comunali è data dalla LOC, in particolare dagli articoli 162 e 163 che determinano quali beni sono da considerare **amministrativi**, e quali invece rientrano tra quelli **patrimoniali**:

Art. 162 Beni amministrativi

- 1) *I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.*
- 2) *I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.*

Esempi di questa tipologia di sostanza comunale sono le strade pubbliche, gli edifici amministrativi e scolastici, le infrastrutture della canalizzazione e della rete di approvvigionamento idrico.

Art. 163 Beni patrimoniali

- 1) *I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.*
- 2) *I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.*

Rientrano in questa categoria ad esempio gli edifici e terreni a reddito di proprietà del Comune, la liquidità o i capitali in titoli azionari.

Pure l'articolo 107 LOC affida al Municipio, tenuto conto delle competenze delegategli dai Regolamenti comunali, la competenza di gestione dei beni comunali:

Art. 107 Polizia locale

- 1) *Il Municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.*

- 2) *Queste hanno specialmente per oggetto:*
 - c) *le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;*
- 3) *Abrogato.*
- 4) *Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.*

L'articolo 26 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) fornisce infine ulteriori precisazioni in merito all'uso particolare dei beni comunali, stabilendo:

Art. 26 Beni comunali: uso particolare

Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

- *per disciplinare l'occupazione stabile o provvisoria dell'area pubblica;*
- *per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie;*
- *per disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d'altro genere che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche.*

In applicazione dei disposti summenzionati si è quindi proceduto ad allestire il Regolamento sui beni amministrativi del Comune di Cugnasco-Gerra, oggetto del presente Messaggio, i cui contenuti degni di esplicazione sono di seguito illustrati in dettaglio.

Titolo I Applicazione

Si definisce il campo di applicazione del Regolamento, richiamando le definizioni contenute nel Regolamento organico comunale (ROC).

Si riserva l'applicazione di altri Regolamenti in quanto, in talune fattispecie, sono applicabili le disposizioni di altri testi legislativi vigenti a livello comunale. Ne è un esempio il Regolamento comunale sulle strade che fornisce a sua volta determinate prescrizioni in merito all'uso delle strade comunali.

Titolo II Disposizioni generali

Vengono anzitutto fornite (articoli 2 e 3) le definizioni dei concetti di **uso accresciuto**, inteso come *l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo*, e di **uso particolare**, *l'utilizzazione intensa e durevole*. In base al tipo di utilizzazione si applica quindi una distinzione sull'atto, emesso dal Municipio, che ne acconsente l'uso (autorizzazione o concessione). Tali concetti derivano direttamente dalla Legge cantonale sul demanio pubblico e sono i medesimi applicati dal Cantone per la fruizione delle proprietà demaniali. Sono infine differenziate le fattispecie che, per la loro natura, rientrano nell'una o nell'altra tipologia di utilizzazione.

Gli articoli seguenti (da 4 a 7) disciplinano a livello generale le prescrizioni inerenti alla procedura da adottare per l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione d'uso, conferiscono al Municipio la facoltà di stabilire, nella sua decisione, condizioni particolari per l'utilizzazione dei beni amministrativi, e forniscono le necessarie prescrizioni legali per il trasferimento e la revoca dell'atto di autorizzazione o concessione.

L'articolo 8 stabilisce infine le responsabilità derivanti dall'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione e serve in particolare a tutelare il Comune, quale proprietario dei sedimi, in caso di danni o di mancata possibilità di esercitare il diritto acquisito.

Titolo III Uso accresciuto

Capitolo I Stabili e infrastrutture comunali

L'introduzione di questi articoli è proposta al fine di rimediare alla lacuna normativa inerente all'utilizzo degli stabili amministrativi del Comune, in particolare le sale comunali che regolarmente vengono messe a disposizione di associazioni, enti e privati per le più svariate attività. Se delle normative in tal senso per l'uso degli spazi presso il Centro scolastico comunale sono infatti già state introdotte nel 2014 e 2015 (successivamente riprese nel nuovo Regolamento concernente i servizi dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra - RSSC), per gli altri spazi del Comune non esistevano finora delle disposizioni di Legge, costituenti base legale formale, per disciplinarne l'utilizzazione.

Tramite gli articoli da 9 a 12 si propone, riprendendo grossomodo le disposizioni valide presso il Centro scolastico, di estenderle agli altri spazi di proprietà del Comune.

Capitolo II Utilizzazione dell'area pubblica

Un altro ambito nel quale si è constatata una lacuna normativa è quello dell'utilizzo dell'area pubblica, in particolare per scopi commerciali. Sebbene le richieste effettive per questo genere di autorizzazioni negli ultimi anni siano state pressoché nulle, si ritiene necessario che la fattispecie, in prospettiva futura, sia debitamente regolamentata.

Mediante l'articolo 13, si propone di principio di vietare, sull'intera area pubblica comunale, l'esposizione di tavoli e bancarelle e l'installazione di veicoli e simili adibiti alla vendita. Con tale orientamento si vuole infatti evitare di sfavorire, tramite l'intervento pubblico, i commerci locali esistenti. È comunque data la facoltà al Municipio di derogare al divieto alla condizione che l'installazione non rechi disagio alla pubblica viabilità. Nell'ambito delle manifestazioni (p.es. mercatini natalizi o simili) tali aspetti sono invece disciplinati mediante la decisione di autorizzazione alle stesse.

All'articolo 14 viene invece disciplinata l'esposizione sull'area pubblica di tavolini e sedie a servizio degli esercizi pubblici. Questa fattispecie, comune in altre realtà del Cantone, non rappresenta un caso corrente nel nostro territorio comunale. Si ritiene d'altro canto opportuno, nell'eventualità di possibili casistiche future, di contemplare la materia nel Regolamento.

Con l'articolo 15 si regola la posa di distributori automatici sull'area pubblica.

L'articolo 16 disciplina brevemente l'organizzazione di manifestazioni sull'area comunale. Considerata la prassi adottata in passato e ritenuto che queste attività devono in ogni caso sottostare a diverse altre disposizioni in materia di igiene alimentare, immissioni foniche, vendita di alcolici, ecc., e che il Municipio deve comunque, di volta in volta, richiamare al rispetto di queste disposizioni nell'autorizzazione alla manifestazione, ci si è volutamente limitati in questa sede a formalizzare il principio dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione municipale e a disciplinarne la procedura di ottenimento.

L'articolo 17 si riferisce all'occupazione di area pubblica per il posteggio dei veicoli. Anche in questo caso, non essendo presenti sul territorio comunale dei parcheggi a pagamento, ci si limita a richiamare all'utilizzo delle aree di sosta secondo la segnaletica stradale presente in loco. Nell'eventualità di una futura regolamentazione dei parcheggi comunali e della creazione di stalli a pagamento, attraverso la modifica di questo articolo sarà possibile creare la necessaria base legale per il prelievo delle relative tasse. Al cpv. 2 si formalizza invece la competenza del Municipio, tramite Ordinanza, di disciplinare l'utilizzo dei parcheggi comunali di Agarone, da sempre messi a disposizione a pagamento (abbonamenti annuali) ai residenti del nucleo.

Capitolo III Deposito temporaneo di materiali e macchinari – Cantieri di lavoro

L'utilizzo dell'area pubblica per il deposito di materiali, macchinari o attrezzature e per le installazioni di cantiere o di altri tipi di lavoro rappresenta la fattispecie più comune per cui, negli ultimi anni, si è viepiù riscontrata la mancanza di una base legale che definisse le modalità d'utilizzazione, le condizioni per l'autorizzazione, i diritti e gli obblighi ad essa legati e le tasse applicabili in tali circostanze.

Con l'introduzione degli articoli da 18 a 26 si intende quindi disciplinare, come da proposta di regolamento allegata, i principi relativi all'utilizzazione, la procedura da adottare per l'ottenimento dell'autorizzazione, le modalità di consegna e restituzione dell'area occupata, le condizioni alle quali l'autorizzazione è concessa, oltre alle prescrizioni, agli obblighi di manutenzione e alle responsabilità legati alla fruizione dell'area. Sono infine introdotte le necessarie disposizioni per permettere al Municipio di limitare o revocare, in casi particolari, l'autorizzazione concessa.

Titolo IV Uso particolare

Capitolo II Manufatti interrati

Anche in questo caso si tratta essenzialmente di creare la base legale per regolare l'emissione di concessioni per l'uso *intenso e durevole* dell'area pubblica per la costruzione, la posa o l'installazione di manufatti interrati. Ne è l'esempio più sovente la posa degli impianti di canalizzazione privati (fosse settiche e pozzi perdenti), che per ragioni di spazio non possono essere costruiti all'interno del sedime privato. In questi casi, trattandosi di impianti durevolmente posati nel sottosuolo, è necessario che il Municipio autorizzi l'uso particolare dell'area pubblica tramite l'atto della concessione. Gli articoli da 27 a 34 definiscono quindi gli aspetti normativi legati alla procedura da adottare per l'ottenimento della concessione, gli aspetti da considerare durante l'esecuzione dei lavori e le responsabilità legate a questo tipo di installazioni.

Titolo V Impianti pubblicitari

Come precedentemente indicato, l'articolo 26 RALOC conferisce al Municipio la facoltà di adottare misure *per disciplinare le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie*. Va anzitutto considerato che la materia è in gran parte già esaustivamente disciplinata, per quanto attiene alla procedura, alle condizioni e alle tasse, dalla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (LImp) e dal relativo Regolamento di applicazione (RLImp), cui l'articolo 35 cpv. 1 del progetto di nuovo RBA fa riferimento. Nel testo in esame si ritiene però di inserire alcune ulteriori disposizioni relative alle affissioni, alla pubblicità volante – intesa come la distribuzione di materiale pubblicitario e il lancio di volantini – e alla pubblicità sonora sull'area pubblica. È inoltre conferita al Municipio la facoltà, mediante ordinanza, di ulteriormente disciplinare l'applicazione delle normative cantonali, ad esempio prescrivendo forme più dettagliate per la presentazione dell'istanza, definendo la durata dell'autorizzazione, stabilendo misure per la buona conservazione degli impianti pubblicitari oppure ancora, nell'ottica di un'uniformazione dell'aspetto di impianti posati in un unico punto (p.es. nei pressi di un incrocio stradale), imponendo il rispetto di determinate misure di carattere estetico.

Titolo VI Tasse

Per tutte le fattispecie elencate nel presente Regolamento, all'articolo 40 vengono stabilite le relative tasse di autorizzazione o di concessione. Il Regolamento ne fissa gli importi massimi applicabili. Il Municipio, mediante Ordinanza, stabilirà in seguito le tasse effettive (articolo 44).

Gli importi proposti sono in linea con i regolamenti vigenti in altri Comuni del Cantone e si ritiene siano proporzionali al beneficio derivante dall'autorizzazione o dalla concessione per l'istante. All'articolo 39 cpv. 2 è inserita una clausola generale che stabilisce che di norma, agli enti, società e associazioni con fini ideali e con sede nel Comune, le autorizzazioni d'uso sono concesse a titolo gratuito. Tale principio è ulteriormente rafforzato mediante l'articolo 41.

Nel paragrafo a. Uso degli stabili e delle infrastrutture comunali sono state riprese le disposizioni già valide per l'uso degli spazi presso il centro scolastico (RSSC).

Per quanto attiene alle tasse stabilite negli altri paragrafi non si ritengono necessarie ulteriori osservazioni.

I successivi articoli 42 e 43 disciplinano infine la restituzione delle tasse pagate e l'eventuale assunzione di spese legate all'esercizio dell'autorizzazione concessa.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale – ROC) e alla Commissione della gestione per le valutazioni di carattere finanziario.

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 della Legge organica comunale – LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione delle modifiche al Regolamento è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Premesso quanto precede, si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:

- 1. È approvato il nuovo Regolamento sui beni amministrativi del Comune di Cugnasco-Gerra (RBA).**
- 2. Le nuove disposizioni entrano in vigore con l'approvazione cantonale.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO


Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Luca Foletta

Allegati:

1. Regolamento sui beni amministrativi del Comune di Cugnasco-Gerra (RBA) – Proposta al Consiglio comunale




Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

REGOLAMENTO SUI BENI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI CUGNASCO-GERRA (RBA)

(del ...)

VERSIONE PER L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il ...

Pubblicato dal ... al ...

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il ...

Il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra

- vista la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e le successive modifiche nonché il Regolamento di applicazione del 30 giugno 1987 (RALOC) e le successive modifiche;
- richiamati in particolare gli articoli 162 e seguenti LOC, gli articoli 25 e 26 RALOC e il titolo VI del Regolamento organico comunale (ROC);
- visto il Messaggio municipale no. 94 del 9 marzo 2021;

DECRETA:

Titolo I Applicazione

Art. 1 Campo di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione dei beni amministrativi e di uso comune secondo le definizioni indicate all'articolo 34d cpv. 2 e 3 ROC.
- 2) Sono riservate le disposizioni di altri Regolamenti applicabili.

Titolo II Disposizioni generali

Art. 2 Uso accresciuto

- 1) L'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto) soggiace a preventiva autorizzazione.
- 2) È tale in particolare:
 - a) l'utilizzazione degli stabili e delle infrastrutture comunali;
 - b) l'esposizione di tavoli e bancarelle e l'installazione di veicoli e simili adibiti alla vendita; l'esposizione di tavolini e sedie a servizio degli esercizi pubblici; l'esposizione di distributori automatici;
 - c) l'organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mercati, fiere, cortei e processioni;
 - d) la sosta e il posteggio di veicoli;
 - e) il deposito temporaneo di materiali e di macchinari e l'utilizzazione dell'area pubblica per cantieri di lavoro, ivi compresa la formazione di ponteggi e staccionate;
 - f) la posa temporanea di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia, per l'evacuazione delle acque o di altro genere; l'immissione di acque nelle canalizzazioni stradali;
 - g) la posa e l'installazione di impianti pubblicitari.
- 3) L'autorizzazione ha una durata massima di 10 anni. Può essere rinnovata in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 3 Uso particolare

- 1) L'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare) soggiace a concessione.
- 2) È tale in particolare:
 - a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili come la sporgenza di tende, pensiline, balconi e la creazione di passi sotterranei o aerei;
 - b) la costruzione o la posa di manufatti interrati, ivi compresa la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque o di altro genere.
- 3) La concessione ha una durata massima di 30 anni. Può essere rinnovata in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 4 Procedura

- 1) La domanda di autorizzazione o di concessione deve essere presentata per iscritto al Municipio con l'indicazione esatta del luogo, della natura, dello scopo, dell'inizio, della durata e della superficie dell'utilizzazione richiesta. È data facoltà al Municipio di richiedere ulteriore documentazione a seconda dei casi.
- 2) Nel caso di area privata aperta al pubblico transito la domanda deve essere presentata dal proprietario o controfirmata dallo stesso in segno di accettazione.
- 3) Le autorizzazioni e concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura edilizia.

Art. 5 Condizioni

- 1) La durata, l'estensione, le eventuali altre condizioni d'uso nonché l'importo della tassa sono stabilite dal Municipio nell'atto di autorizzazione o concessione.
- 2) Il Municipio decide tenuto conto dell'interesse pubblico, delle esigenze di sicurezza generale, di viabilità e di estetica.
- 3) L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, in particolare per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.

Art. 6 Trasferimento

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.
- 2) Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione, negata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o posti disponibili.
- 3) Le autorizzazioni o concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 7 Revoca

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni momento, con preavviso adeguato, per motivi di interesse pubblico, delle esigenze di sicurezza generale, di viabilità e di estetica. In questi casi è di regola dovuta un'equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di autorizzazione o di concessione.

- 2) Il mancato pagamento della tassa comporta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.
- 3) L'autorizzazione o la concessione possono essere parimenti revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si è attenuto alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

Art. 8 Responsabilità

- 1) Il beneficiario risponde personalmente per eventuali violazioni del presente Regolamento e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposti dall'atto di autorizzazione o di concessione.
- 2) Egli è parimenti responsabile di tutti i danni che dovessero derivare al Comune e a terzi a seguito dell'utilizzazione di beni amministrativi. A tal fine possono essere chieste garanzie adeguate.
- 3) Il beneficiario non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, è impedito ad esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Titolo III Uso accresciuto

Capitolo I Stabili e infrastrutture comunali

Art. 9 Principio

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'uso di tutti gli spazi interni ed esterni agli edifici di proprietà comunale ad esclusione degli spazi scolastici come definiti dall'articolo 19 del Regolamento concernente i servizi dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra (RSSC) per i quali quest'ultimo è applicabile.

Art. 10 Autorizzazione d'uso e presupposti

- 1) A titolo generale, i beni amministrativi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dello scopo a cui sono destinati. Il Municipio può mettere a disposizione di gruppi e associazioni gli stabili e le infrastrutture comunali. La loro messa a disposizione è subordinata all'utilizzo da parte del Comune per scopi pubblici. Di regola l'autorizzazione non è rilasciata a persone singole.
- 2) L'istanza scritta va inoltrata al Municipio di principio 30 giorni prima del previsto utilizzo. Nell'istanza deve essere indicato il rappresentante responsabile nei confronti del Comune.
- 3) Agli enti, società e associazioni con sede nel Comune, l'autorizzazione d'uso e l'eventuale noleggio di arredamento e/o impianti per scopi non commerciali sono di regola concessi gratuitamente.

Art. 11 Obblighi e responsabilità

- 1) I detentori dell'autorizzazione devono:
 - a) collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione dei beni concessi;
 - b) attenersi scrupolosamente agli orari di utilizzazione stabiliti;

- c) avere la massima cura dei beni messi a loro disposizione;
 - d) riconsegnare gli edifici e le infrastrutture concesse in perfetto ordine.
- 2) I detentori dell'autorizzazione sono responsabili per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati dai propri membri, dai partecipanti o dai frequentatori delle manifestazioni. Essi sono tenuti a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile a copertura di ogni rischio.
 - 3) Eventuali malfunzionamenti o danni ai beni concessi devono essere immediatamente notificati al Municipio o ad un suo addetto.
 - 4) È vietato procedere direttamente a riparazioni o modifiche dei beni concessi. Eventuali riparazioni o sostituzioni di materiale danneggiato sono effettuate dal Comune e la relativa spesa è addebitata ai responsabili.
 - 5) Il Municipio si riserva di procedere nei confronti dei detentori dell'autorizzazione per danni causati a incuria o utilizzo improprio degli stabili e delle infrastrutture.
 - 6) I partecipanti alle riunioni, conferenze, assemblee, ecc. devono comportarsi correttamente evitando schiamazzi o rumori molesti all'interno degli stabili o disturbo al vicinato. I detentori delle autorizzazioni devono provvedere a proprie spese a istituire i necessari servizi di sicurezza, d'ordine, di pronto soccorso, ecc.
 - 7) Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti, incidenti e danni a terzi.
 - 8) All'interno di tutti gli stabili vige il divieto assoluto di fumare.

Art. 12 Disposizioni particolari

- 1) Il Municipio, mediante ordinanza, può emanare disposizioni e condizioni supplementari per l'utilizzazione di stabili o infrastrutture comunali.

Capitolo II Utilizzazione dell'area pubblica

Art. 13 Tavoli, bancarelle e veicoli adibiti alla vendita

- 1) L'esposizione di tavoli e bancarelle e l'installazione di veicoli e simili adibiti alla vendita su di un'area pubblica è di regola vietata. Il Municipio può concedere eccezioni dove non viene compromessa la pubblica viabilità.
- 2) Tali installazioni nell'ambito di manifestazioni o eventi sono decise e disciplinate dal Municipio nell'ambito dell'autorizzazione alla manifestazione.

Art. 14 Tavolini e sedie a servizio degli esercizi pubblici

- 1) L'esposizione di tavolini e di sedie di esercizi pubblici è concessa compatibilmente alle esigenze della sicurezza pubblica, della viabilità e dell'estetica.
- 2) Un passaggio per il pubblico di una larghezza di m 1.50 deve sempre essere adeguatamente garantito.
- 3) In occasione di eventi straordinari, il Municipio può accordare l'utilizzazione di un'area superiore a quella normalmente concessa.

- 4) La manutenzione e la pulizia dell'area così utilizzata incombono interamente al titolare, il quale deve attenersi alle direttive municipali.

Art. 15 Distributori automatici

- 1) Il Municipio può autorizzare l'esposizione di distributori automatici sull'area pubblica.
- 2) Se si tratta di distributori infissi nelle facciate degli stabili, sono applicabili le norme edilizie.

Art. 16 Manifestazioni

- 1) L'organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mercati, fiere, cortei e processioni deve essere autorizzata di volta in volta dal Municipio. È pure applicabile l'articolo 40 ROC.
- 2) La richiesta deve essere presentata per iscritto tramite i formulari ufficiali, con un preavviso minimo di 30 giorni. La stessa deve essere corredata dalla documentazione indicata su questi ultimi.

Art. 17 Sosta e posteggio di veicoli

- 1) Le aree di parcheggio presenti sul territorio comunale sono da utilizzare conformemente alla segnaletica ufficiale secondo l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) presente in loco.
- 2) Il Municipio, mediante Ordinanza, disciplina l'uso dei parcheggi comunali a servizio della zona di Agarone (piano inferiore), tenuto conto dei disposti dell'articolo 40 cpv. 13 del presente Regolamento.

Capitolo III Deposito temporaneo di materiali e macchinari – Cantieri di lavoro

Art. 18 Definizione

- 1) L'utilizzazione di area pubblica o di area privata aperta al pubblico transito per il deposito temporaneo di materiali e di macchinari o allo scopo di installare cantieri di lavoro è concessa nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento razionale dei lavori previsti e avuto riguardo delle esigenze pubbliche, della viabilità e della sicurezza generale.
- 2) Sono applicabili inoltre le norme edilizie, quelle inerenti alla circolazione stradale e il Regolamento comunale sulle strade.

Art. 19 Istanza

L'istanza va presentata al Municipio, corredata dall'estratto di mappa indicante l'ubicazione e la delimitazione dell'utilizzazione richiesta. Il Municipio può richiedere pure il piano dell'installazione del cantiere, nonché ogni documentazione complementare.

Art. 20 Consegna e restituzione dell'area

- 1) L'utilizzazione ha inizio il giorno della consegna dell'area per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale e termina il giorno della riconsegna da parte dell'interessato. Il Municipio può concedere una proroga qualora, per giustificati motivi, l'interessato ne faccia tempestiva richiesta.
- 2) All'atto della consegna viene redatto un verbale che servirà a stabilire gli obblighi dell'interessato relativi al ripristino dell'area manomessa conformemente all'articolo 24 del presente Regolamento.

Art. 21 Limiti dell'autorizzazione

L'utilizzazione dell'area concessa deve aver luogo nel pieno rispetto delle disposizioni delle norme applicabili in materia edilizia e di circolazione stradale, nonché di ogni altra disposizione particolare emanata dal Municipio nell'atto di autorizzazione.

Art. 22 Condizioni

- 1) L'area utilizzata deve essere cintata mediante assito chiuso o simili, avente un'altezza di almeno m 2.00. L'esecuzione deve essere tale da non recare pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza generale e da presentare in ogni momento un aspetto ordinato e decoroso.
- 2) L'interessato deve provvedere alla pulizia quotidiana nelle immediate vicinanze dell'area utilizzata.
- 3) L'interessato deve provvedere alle necessarie misure di segnalazione stradale, tanto di giorno quanto di notte, secondo le disposizioni dell'Ufficio tecnico comunale.
- 4) Rimangono riservate le disposizioni stabilite dalle competenti Autorità in materia di segnaletica stradale e di cantiere.

Art. 23 Divieti

- 1) È vietato convogliare nei pozzetti di raccolta stradali e in genere nella canalizzazione comunale le acque luride provenienti dal cantiere di lavoro, quali gli impianti di betonaggio.
- 2) In casi eccezionali l'autorizzazione può essere concessa, ritenuto il preventivo accordo dell'Ufficio tecnico comunale circa le modalità dell'immissione.

Art. 24 Manutenzione e restituzione dell'area utilizzata

- 1) All'interessato spetta la manutenzione dell'area utilizzata e di quella delle immediate vicinanze in rapporto all'esercizio del cantiere.
- 2) Al termine dell'utilizzazione l'area del cantiere e quella delle immediate vicinanze manomessa o comunque danneggiata nell'ambito dell'esercizio del cantiere, deve essere ripristinata allo stato primitivo, a totale spesa dell'interessato, secondo le direttive dell'Ufficio tecnico comunale; il ripristino deve essere tale che non sia possibile intravedere tracce dell'avvenuta utilizzazione.
- 3) Per utilizzazioni di cantiere che interessano i sedimi stradali si applicano le disposizioni del Regolamento comunale sulle strade.

Art. 25 Limitazione e revoca

- 1) È riservata al Municipio la facoltà di revocare in ogni tempo o di limitare, in ordine all'estensione o alla durata, l'utilizzazione concessa qualora dovesse risultare opportuno nell'interesse della viabilità e della sicurezza pubblica o qualora l'interessato non ossequiasse le direttive municipali.
- 2) Il Comune non rifonderà, in tal caso, alcun indennizzo.

Art. 26 Responsabilità

- 1) All'interessato incombe ogni responsabilità in riferimento a danni che dovessero derivare a dipendenza dell'utilizzazione dell'area pubblica e di quella privata aperta al pubblico transito.

Titolo IV Uso particolare

Capitolo I Costruzioni e impianti stabili

Art. 27 Costruzioni sporgenti

- 1) La concessione per la sporgenza sull'area pubblica o su quella privata aperta al pubblico transito di balconi o pensiline, come pure la creazione di passi sotterranei o aerei è rilasciata nell'ambito della procedura edilizia.
- 2) Ogni responsabilità relativa alla costruzione dei summenzionati manufatti incombe al proprietario.

Art. 28 Tende

- 1) La posa di tende sporgenti sull'area pubblica è autorizzata in conformità alle norme edilizie.
- 2) Le tende recanti insegne e scritte pubblicitarie sono pure soggette alla relativa legislazione cantonale vigente in materia.

Capitolo II Manufatti interrati

Art. 29 Definizione

La costruzione o la posa di manufatti interrati quali separatori di olii e di benzina, impianti di canalizzazione, allacciamenti, cisterne per combustibili e carburanti, botole, pozzi a luce, uscite di sicurezza, ecc. entro l'area pubblica o quella privata aperta al pubblico transito è concessa solo nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità tecnica, entro limiti ragionevoli di spesa, di collocare gli stessi all'interno dell'area privata.

Art. 30 Autorizzazione

- 1) L'istanza va inoltrata al Municipio in due esemplari contemporaneamente alla domanda di costruzione corredata dall'estratto di mappa indicante l'ubicazione e i limiti del manufatto, e dei piani di costruzione e di posa. Una copia dei piani è ritornata all'istante con la comunicazione della decisione municipale. Nel caso in cui la concessione viene accordata, è stipulata una convenzione. La concessione è data a titolo precario e può essere revocata in ogni tempo, senza indennizzo di sorta del Comune.
- 2) La convenzione non viene stipulata quando si tratta di allacciamenti ordinari alla canalizzazione comunale, alle reti di distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, nonché alla rete telefonica e televisiva.
- 3) A seconda dei casi e dell'entità e natura del manufatto interrato, il Municipio si riserva la facoltà di procedere all'iscrizione della relativa servitù a Registro fondiario, a spese del concessionario.
- 4) È vietato dar corso ai lavori prima di aver firmato la convenzione prevista dal presente articolo.

Art. 31 Modifiche

- 1) Ogni modifica che s'impone ai manufatti interrati nell'ambito della sistemazione di strade, marciapiedi, piazze, della canalizzazione comunale o delle reti di approvvigionamento idrico deve essere eseguita dal titolare della concessione a proprie spese.

Art. 32 Utilizzazione dell'area pubblica durante la costruzione

L'utilizzazione dell'area pubblica o di area privata aperta al pubblico transito, rispettivamente l'esecuzione di scavi che si rendessero necessari nell'ambito della costruzione o della posa di questi manufatti interrati, è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo III, capitolo III del presente Regolamento e deve essere oggetto di domanda separata.

Art. 33 Esecuzione

- 1) La costruzione o la posa di manufatti interrati avviene sotto la vigilanza e secondo le direttive del Municipio. Questo si riserva di decidere, secondo il suo libero apprezzamento, sui tipi di chiusini e di coperchi da adottare e in genere sulle modalità di esecuzione di tutti gli elementi del manufatto posati in superficie.
- 2) Il sedime manomesso nell'ambito dei lavori deve essere ripristinato a spese del titolare dell'autorizzazione, al quale incombe pure l'eliminazione del pericolo e la riparazione dei danni che dovessero emergere in futuro nell'area pubblica a dipendenza dei lavori eseguiti.

Art. 34 Responsabilità

Ogni responsabilità relativa a danni che dovessero essere causati a dipendenza della costruzione del manufatto interrato, spetta interamente al proprietario.

Titolo V Impianti pubblicitari

Art. 35 Impianti pubblicitari

- 1) L'esposizione di impianti pubblicitari è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari (LImp) e dal Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari (RLImp).
- 2) Sono inoltre applicabili, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, quelle della Legge edilizia e del relativo Regolamento di applicazione, come pure le norme edilizie comunali. Queste disposizioni devono essere ossequiate anche nel caso di insegne e scritte non soggette a preventiva autorizzazione ai sensi della legislazione sugli impianti pubblicitari.
- 3) Il Municipio, mediante Ordinanza, può ulteriormente disciplinare l'applicazione delle summenzionate normative.
- 4) Ogni responsabilità relativa all'esposizione di impianti pubblicitari incombe al titolare dell'autorizzazione.

Art. 36 Affissioni

- 1) Nessuna affissione o esposizione di striscioni o altro materiale pubblicitario può essere fatta nella giurisdizione comunale senza la preventiva autorizzazione del Municipio.
- 2) Tali esposizioni sono soggette alle norme della legislazione sugli impianti pubblicitari. Sono quindi pure applicabili i disposti di cui ai capoversi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 del presente Regolamento.
- 3) In caso di elezioni, votazioni o altre manifestazioni particolari, il Municipio può emanare disposizioni speciali.

Art. 37 Pubblicità volante

- 1) La distribuzione di materiale di propaganda sulla pubblica via comporta un uso accresciuto dell'area pubblica e deve essere autorizzata preventivamente dal Municipio.
- 2) Il lancio di volantini o di altri oggetti sulle pubbliche vie è in ogni caso vietato.

Art. 38 Pubblicità sonora

È vietata la pubblicità sonora tranne in caso di manifestazioni particolari per le quali il Municipio deciderà di volta in volta.

Titolo VI Tasse

Art. 39 Assoggettamento

- 1) L'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi è di regola soggetto al pagamento di una tassa. In casi eccezionali, di evidente interesse pubblico, il Municipio può prescindere dal prelevamento di una tassa.
- 2) Agli enti, società e associazioni con fini ideali e con la sede nel Comune, l'autorizzazione d'uso per scopi non commerciali è di norma concessa gratuitamente.

- 3) A seconda del genere di utilizzazione la tassa può essere annua o riferita alla frequenza o alla durata dell'uso.

Art. 40 Importo delle tasse

Sono stabilite le seguenti tasse:

a. Uso degli stabili e delle infrastrutture comunali

- 1) Salette per riunioni (sala 1, 2, 4 e 5): fino a Fr. 15.- all'ora.
- 2) Sala del Consiglio comunale e sala 3 (ex Cancelleria Gerra Piano): fino a Fr. 20.- all'ora.
- 3) Per entrambi i casi di cui ai precedenti capoversi 1 e 2 è stabilita una tassa minima di Fr. 50.- per evento fuori dal programma di occupazione annuale.
- 4) Nella tassa è compreso l'uso dell'arredo presente usualmente nel locale.
- 5) Per il noleggio di arredamento e di impianti (tavoli, sedie, audio, ecc.) che non sono presenti negli spazi utilizzati, è prelevata una tassa fino a Fr. 100.- per elemento noleggiato, fissata secondo la natura dell'oggetto locato.
- 6) Sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione i costi generati da prestazioni fornite dal personale del Comune come l'eventuale messa in opera e il successivo smontaggio di arredo, materiali, attrezzi e impianti abitualmente non in uso nello spazio locato, compreso quello noleggiato secondo il capoverso 5 del presente articolo. L'ammontare dei costi è definito dal Municipio.
- 7) Di regola e se non differentemente stabilito nell'autorizzazione o concessione d'uso, le tasse di utilizzazione degli stabili sono comprensive degli usuali costi di riscaldamento, energia elettrica e pulizia.

b. Utilizzazione dell'area pubblica

- 8) Esposizione durevole di tavoli e bancarelle e l'installazione di veicoli e simili adibiti alla vendita: fino a Fr. 500.- il mq all'anno.
- 9) Esposizione occasionale di tavoli e bancarelle e l'installazione di veicoli e simili adibiti alla vendita: fino a Fr. 50.- il mq al giorno.
- 10) Posa di distributori automatici: fino a Fr. 1'000.- all'anno per apparecchio.
- 11) Esposizione di tavolini e sedie a servizio degli esercizi pubblici: fino a Fr. 250.- all'anno per l'esposizione durevole e fino a Fr. 25.- al giorno per l'esposizione occasionale.
- 12) Utilizzo in occasione di manifestazioni, esposizioni, mercati, fiere, cortei e processioni: è applicabile l'articolo 40 cpv. 3 ROC.

c. Posteggio di veicoli

- 13) Affitto dei posteggi a servizio del nucleo di Agarone (piano inferiore): fino a Fr. 100.- mensili per posteggio.

d. Deposito temporaneo di materiali e macchinari e per cantieri di lavoro

- 14) Deposito di materiali e macchinari: fino a Fr. 20.- il mq per mese o frazione di mese.
- 15) Posa di contenitori e simili: fino a Fr. 350.- annui per unità.
- 16) Occupazione a scopo di cantiere, inclusa l'installazione di ponteggi: fino a Fr. 15.- il mq per mese o frazione di mese.

- 17) Posa temporanea di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia, per l'evacuazione delle acque o di altro genere: fino a Fr. 30.- il ml per mese o frazione di mese.

e. Costruzioni e impianti stabili

- 18) Opere sporgenti come pensiline, balconi, tende, ecc.: fino a Fr. 30.- il mq l'anno, oppure fino a Fr. 300.- il mq una volta tanto.

f. Manufatti interrati

- 19) Posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque o di altro genere: fino a Fr. 30.- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino di eventuali danni.
- 20) Manufatti interrati quali separatori di olii e di benzina, cisterne per combustibili e carburanti, botole, pozzi luce, uscite di sicurezza e vani: fino a Fr. 150.- per mc di volume occupato all'anno o fino a Fr. 10'000.- una volta tanto.
- 21) Bacini di chiarificazione, fosse biologiche e pozzi perdenti: fino a Fr. 500.- il pezzo all'anno o fino a Fr. 5'000.- una volta tanto.
- 22) Pozzetti di raccolta e di ispezione: fino a Fr. 100.- il pezzo all'anno o fino a Fr. 2'000.- una volta tanto.

g. Impianti pubblicitari

- 23) Posa di insegne pubblicitarie (luminose e non luminose): fino a Fr. 100.- il mq l'anno.

h. Altre utilizzazioni

- 24) Per l'uso di beni amministrativi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa viene stabilita dal Municipio secondo il criterio che più si avvicina al caso specifico.

Art. 41 Esenzioni

Di principio le associazioni con sede a Cugnasco-Gerra con finalità d'interesse pubblico e senza scopi di lucro e quelle riconosciute dal Municipio sono esentate dal pagamento delle tasse di utilizzazione dei beni amministrativi necessari all'ordinario svolgimento delle loro attività. Si richiama inoltre l'articolo 40 cpv. 4 ROC.

Art. 42 Restituzione

- 1) Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi non a lui imputabili. La rinuncia di regola non dà diritto a rimborso.
- 2) La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Art. 43 Spese

Le spese e i costi di prestazioni puntuali eseguite dal Comune per permettere l'uso speciale di beni amministrativi sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 44 Determinazione delle tasse

L'ammontare delle tasse di cui al presente Regolamento è stabilito tramite apposita ordinanza municipale.

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 45 Delega, reclamo e ricorso

- 1) Il Municipio, tramite ordinanza e in applicazione dell'articolo 26 cpv. 3 del Regolamento organico comunale, è autorizzato a delegare al segretario comunale, al vice segretario, al tecnico e al personale dell'amministrazione competenze decisionali in merito all'applicazione del presente Regolamento.
- 2) Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto o della decisione.
- 3) Contro le decisioni municipali, incluse quelle su reclamo, è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e termini stabiliti dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

Art. 46 Sanzioni

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali d'applicazione e alle decisioni del Municipio, sono punite da quest'ultimo con la multa ai sensi dell'articolo 145 LOC.
- 2) La procedura è regolata dagli articoli 147 e seguenti LOC.

Art. 47 Norma transitoria

Le autorizzazioni già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente Regolamento entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 48 Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2) Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.